

## **Indicazioni per i Tribunali Ecclesiastici**

Questa scheda fa riferimento alle seguenti attività tipiche di ogni Tribunale Ecclesiastico:

- l'attività giurisdizionale in senso proprio;
- l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei patroni e dei periti
- le richieste di esenzione, riduzione e rateizzazione del contributo ovvero per il gratuito patrocinio.

Per ogni altro ambito, ad esempio in materia di riservatezza dei dati dei lavoratori, si seguirà la normativa comune.

## **Indicazioni per l'attività giurisdizionale**

La **base giuridica del trattamento** è la necessità di adempiere a un obbligo previsto dalle norme canoniche (art. 4§1, b del Decreto), le quali garantiscono l'assoluta riservatezza dei dati contenuti negli atti processuali.

**Non è necessario acquisire alcun consenso né fornire alcuna informativa.**

## **Indicazioni per l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei patroni e dei periti e le richieste di esenzione, riduzione e rateizzazione del contributo e per il gratuito patrocinio.**

Nel rispetto del **principio di minimizzazione**, i dati da richiedere per queste attività e da pubblicare negli elenchi devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 3 §1 c del Decreto). Ciò significa che si limiterà la raccolta e la conservazione a quei dati stabiliti dalla legge canonica o comunque strettamente necessarie per le finalità. Ad esempio, sarà lecito richiedere il reddito di chi fa domanda per ottenere agevolazioni economiche, sarà invece superfluo richiederlo ai professionisti che vogliono iscriversi negli elenchi.

La **base giuridica del trattamento**, in questo caso, è la necessità di adempiere a un obbligo previsto dalle norme canoniche (art. 4§1, b del Decreto) e, per la richiesta di agevolazioni economiche, il libero consenso espresso dall'interessato per gli eventuali dati sensibili richiesti.

È necessario fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, apposita **informativa**. Relativi modelli sono pubblicati sul sito dell'Ufficio giuridico della CEI.

I dati relativi alle richieste di agevolazioni economiche dovranno essere conservati con gli atti di causa.

I dati relativi agli elenchi di periti e patroni potranno essere conservati fino a 24 mesi dopo la richiesta di cancellazione, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico o l'esistenza di un suo interesse legittimo. Ad esempio, i dati relativi a eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista potranno essere conservati anche dopo il decorso dei 24 mesi.

Aggiornato al 14 maggio 2019